



TRIBUNALE DI SPOLETO

Sezione Civile

Oggetto: omessa dichiarazione di valore nelle cause civili.

A seguito di numerose segnalazioni delle Cancellerie della sezione civile riguardo l'omissione della dichiarazione di valore della causa da parte di alcuni Avvocati in calce all'atto introduttivo ovvero alla domanda riconvenzionale o alla chiamata di terzo nella costituzione in giudizio, ritenuto opportuno deliberare linee guida per le Cancellerie nel rispetto della normativa vigente, si osserva quanto segue.

L'art. 14 DPR 115/2002 T.U.S.G. ai commi 2 e 3 dispone:

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Tale norma si combina con l'art. 13 co. 6 del medesimo DPR 115/2002 che dispone:

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Omissis..... (ovvero: art. 13 co. 1 lett. g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000).

Infine, l'art. 15 del richiamato DPR 115/2002 obbliga la Cancelleria al controllo puntuale di tali circostanze:

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

Pertanto, si avvertono i Signori Avvocati che, da oggi in avanti, nei casi di omessa dichiarazione di valore, la Cancelleria procederà ad inviare attraverso il pct la seguente comunicazione:

VERIFICATA LA MANCATA DICHIARAZIONE DI VALORE, A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 15, 14 CO. 2 e 3 e 13 CO. 6 DEL D.P.R. 115/2002, SI INVITA A DEPOSITARE ENTRO 10 GIORNI LA PRESCRITTA DICHIARAZIONE. IN DIFETTO, LA CANCELLERIA PROCEDERA' COME PER LEGGE.

Manda al Direttore della Sezione Civile per le comunicazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto ed al personale amministrativo della sezione civile, ordina la pubblicazione sul sito web del Tribunale ed invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente alle direttive sopra enunciate.

Spoletto, li 28 marzo 2024

Il Presidente del Tribunale
Dott. Silvio Magrini Alunno

Depositato in Cancelleria
Il Direttore
Dott.ssa Maria Lucrezia Simoncini

